

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ALESSANDRA ARCERI - Presidente rel.

dott. CINZIA GAMBERINI - Giudice

dott. DANIELA NUNNO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8248/2020 promossa da:

R.M. (C.F. (...)),

E.M. (C.F. (...)),

C.M. (C.F. (...)),

tutti con il patrocinio dell'avv. ...ed elettivamente domiciliati in ...presso il difensore

ATTORI

contro

E.M. (C.F. (...)), con il patrocinio degli avv.ti..., elettivamente domiciliato in VIA ...presso i difensori

CONVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.R., M.E. e M.C., premettendo di essere figli dei defunti M.N., deceduto in data 21 ottobre 2012 senza lasciare testamento, e P.D., deceduta in data 1 marzo

2019 pure senza lasciare testamento, convenivano in lite la sorella M.E. lamentando la lesione della quota di riserva ad essi spettante sulla successione dei genitori per effetto dell'atto di donazione indiretta dagli stessi posto in essere a favore della sorella mediante utilizzazione del collegamento negoziale descritto in atto di citazione.

Più precisamente, accadeva che:

3)I sigg.ri M.N. e P.D. il 28.(...).2002. con atto di compravendita (Repertorio n. (...), Fascicolo n. (...)) redatto a Bologna a ministero del Notaio Dr. L.M., vendevano, unitamente ai sigg.ri T.A. e C.A., l'immobile di loro proprietà sito a G.M. (B.), località Q. A., costituito da un appartamento al piano terreno e primo con area cortiliva, ai sigg.ri B.M. e G.S., per il prezzo (dichiarato) di Euro. 75.000.00 (euro settantacinquemila/00) che la parte venditrice, rilasciandone quietanza a saldo, dichiarava di aver già ricevuto dalla parte acquirente precedentemente la stipula notarile (DOC. 3).

4)Dopo pochi giorni, con atto pubblico di compravendita (Repertorio n. (...), Matrice n. (...)) redatto a Bologna il 31.(...).2002 a ministero del Notaio Dr. G.B., la sorella degli attori M.R. acquistava la nuda proprietà, e i genitori M.N. E P.D. l'usufrutto generale con diritto di accrescimento a favore del più longevo dei due, del seguente immobile: "Porzione di fabbricato posto in Comune di Bologna, via B. n. 11, costituita da un appartamento al secondo piano, con annesso un vano a uso cantina al piano seminterrato. Detti beni risultano censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio (...) col mappale (...) sub (...), Piano 2, zona censuaria 2, Categoria (...), Classe (...), Vani 4, Rendita Euro. 444,15. In confine con beni comuni da più lati, beni M., beni W.L.K. o loro aventi causa salvo altri". (DOC. 4).

5)Il corrispettivo era indicato nell'atto di compravendita nella somma (dichiarata) di Euro. 47.000,00 (euro quarantasettemila/00), che le parti altresì dichiaravano essere stata integralmente versata in precedenza ai venditori.

La sig.ra M.E. dichiarava che quanto da lei acquistato col predetto atto era personale ed escluso dalla comunione legale ex art. 179 commi 1 lett. F) e 2 c.c. in quanto acquistato mediante reimpiego di beni personali.

Non risultava invece versato e/o pattuito alcunché a carico dei sigg.ri M.N. e P.D. per la costituzione del diritto di usufrutto a loro favore.

6)A seguito della morte della madre l'1.3.2019, la sig.ra M.E. diveniva titolare della piena proprietà del l'immobile sito a B. in via B. n. 11.

7)Gli attori sono sempre stati a conoscenza, per informazione degli stessi genitori e della stessa sorella ..., che l'acquisto dell'immobile di via B. n. 11 a B. fu eseguito in realtà per il prezzo effettivo di Euro 147.000.00 (centoquarantasettemila/00) e che quasi tutto il prezzo venne pagato con soldi dei

genitori, nella loro disponibilità anche a seguito della vendita del loro immobile di G.M., avvenuta solo 3 giorni prima dell'acquisto di quello di Bologna, via B. n. 11, ove i genitori andarono a risiedere fino alla morte. L'acquisto peraltro fu curato dall'agenzia di intermediazione immobiliare Tecnocasa di Bologna che aveva raccolto la proposta d'acquisto dei sigg.ri M.-P. su un modulo prestampato che, secondo quanto ricorda la sorella M.R. che poté leggere la proposta d'acquisto, riportava proprio la cifra di Euro.147.000.00.

Ritenevano pertanto gli attori che con la complessa operazione di cui sopra i genitori M.N. e P.D. avessero effettuato un atto di liberalità indiretta a favore della sola M.E., atto di liberalità che, come comprovato dal fatto che gli stessi nulla dichiararono nell'atto di compravendita di cui sopra in ordine al pagamento del corrispettivo per l'usufrutto di cui gli stessi si erano resi titolari, riguardava la piena proprietà di almeno i due terzi del bene immobile di cui sopra, oltretutto alienata da M.E. a terzi in forza di rogito 7 marzo 2019, a pochi giorni di distanza dal decesso della madre P.D..

Nel giudizio così radicato, si costituiva la convenuta M.E., contestando in fatto e diritto le domande avversarie e chiedendone la reiezione.

La causa veniva istruita con ammissione ed espletamento di prove orali, e di consulenza tecnica d'ufficio estimativa, affidata al geom. D.G..

Precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

Alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda di riduzione avanzata dagli attori, quali legittimari totalmente pretermessi in ragione dell'esaurimento dell'asse ereditario in forza di allegata donazione indiretta, possa essere accolta.

Quanto all'azione proposta, come detto senz'altro qualificabile in termini di azione di riduzione, con tutte le conseguenti valutazioni del caso, è bene premettere che, per orientamento consolidato di legittimità, il legittimario pretermesso è ammesso a dimostrare la lesione subita per effetto degli atti di disposizione compiuti dal proprio dante causa in modo assai meno rigoroso di quanto è imposto al legittimario leso; quest'ultimo, peraltro, a differenza del primo, è gravato dell'onere di accettazione con beneficio d'inventario per agire nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive.

Vi è inoltre da premettere che, nel caso di specie, entrambi i defunti non hanno lasciato testamenti e, pertanto, la successione si è aperta ab intestato e la domanda di riduzione si è appuntata sull'unico atto donativo asseritamente compiuto, per via indiretta, a favore della convenuta M.E..

A tale proposito, si rammenta che secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U., 5 agosto 1992, n. 9282), lo schema donazione indiretta si realizza per mezzo di un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. 3, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez. 2, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. 2, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., Sez. 6-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. 2, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. 2, 30 maggio 2017, n. 13619).

Più recentemente, nel pensiero di Cassazione civile sez. II - 21/05/2020, n. 9379 si è precisato che "nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale ultimo caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto".

La ricostruzione in oggetto rimane valida anche qualora il donante elargisca una sola parte del denaro necessario per l'acquisto dell'immobile. Vedasi infatti Cass. civ. Sez. II Ord., 17-04-2019, n. 10759 (rv. 653407-01) a mente della quale: Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.

Quanto, poi, all'azione di simulazione che gli attori hanno proposto per far accertare la simulazione relativa del prezzo di vendita del prezzo di acquisto dell'immobile posto in via B. n. 11, attuata per rogito a ministero notaio dr. G.B. in data 31 ottobre 2002, si rileva che, parimenti, rivestendo gli attori la qualità di legittimari pretermessi, gli stessi non sono tenuti a fornire la relativa prova, tassativamente, mediante produzione della cd. controdiagnosi, bensì, con le modalità agevolate previste dall'art. 1417 c.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 secondo la quale: In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico).

Orbene, nel caso di specie, sussistono numerosi elementi di prova che dimostrano l'effettuazione, da parte dei genitori, di una donazione indiretta a favore della sola figlia M.E., donazione concernente, quantomeno, una quota parte dell'immobile di via B..

Depongono in tal senso la stretta correlazione temporale tra l'atto di vendita dell'immobile sito in G.M., appartenente ai genitori, del cui incasso effettivo e trattenimento a proprio profitto del corrispettivo dichiarato non v'è dimostrazione (dimostrazione che la convenuta avrebbe dovuto fornire, in quanto erede degli stessi) e l'atto di acquisto dell'immobile di via B. n. 11, stipulato, come si evince chiaramente dalla CTU stilata dal geom. G., per corrispettivo dichiarato inferiore a quello reale (si rammenta, a tale proposito, che l'elaborato peritale ha stimato in Euro 142.000 il reale valore del cespite all'epoca della compravendita); la circostanza che non sia documentato atto di

pagamento, da parte di M.E., diverso ed ulteriore rispetto alla stipulazione di mutuo ipotecario contestuale all'atto (circostanza non contestata da parte degli attori, che infatti asseriscono come i genitori abbiano contribuito all'acquisto dell'immobile, del valore reale di circa 142.000 Euro, con l'esborso di 100.000 Euro); infine, soccorrono le dichiarazioni dei testi M. e M., i quali, entrambi, hanno confermato di aver assistito a discussioni tra i fratelli durante le quali era dato acquisito che i genitori avessero contribuito all'acquisto immobiliare con un esborso di circa 100.000 Euro.

Dunque, è provato - per presunzioni gravi, precise e concordanti - che i due genitori abbiano contribuito all'acquisto dell'immobile di cui trattasi con l'esborso di circa 100.000 Euro, è altresì comprovato che quanto effettivamente elargito a favore della figlia fu pari a circa i 2/3 del valore dell'immobile, stimabile, all'epoca della alienazione effettuata in data 7 marzo 2019, in Euro 152.500 per l'intero.

Quanto all'usufrutto, di cui fornisce valutazione il consulente di parte convenuta geom. F.I., vi è da rilevare che, sebbene l'incidenza dello stesso sulla piena proprietà del cespite fosse, all'epoca, da stimarsi in circa 50.000 Euro, di esso non può tenersi conto ai fini di un decremento della stima della lesione subita.

Infatti, vi è da rilevare che, a mente della consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 20387 del 24/07/2008): "Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal "de cuius" sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione".

Dunque, il valore della donazione indiretta attuata dai genitori è, così come indicato da parte attrice, di Euro 100.000, sulla quale gli attori, ai sensi dell'art. 537, comma secondo c.c., devono essere ristorati nella misura di un quarto ciascuno dei due terzi, ovvero nella misura di un sesto ciascuno.

M.E., come è noto, ha tuttavia alienato l'immobile di via B. a terzi in data 7 marzo 2019.

Soccorre, a questo punto, la previsione dell'art. 563 c.c., a mente del quale: Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi 559 c.c., la restituzione degli immobili.

Unica tutela ipotizzabile, pertanto, data l'avvenuta alienazione del cespite di cui si controverte, è la condanna per equivalente della donataria M.E..

La riserva spettante a ciascuno degli attori sull'atto di liberalità di cui si discute è pari a 1/6 di Euro 100.000, ovvero Euro 16.667 ciascuno.

Trattandosi di credito di valore, sul medesimo devono essere conteggiati rivalutazione monetaria a far tempo dall'epoca della stima (7 marzo 2019) ad oggi, nonché degli interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda sulla somma rivalutata (cfr. Cass. n. 10564 del 19/05/2005 a mente della quale: Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario,

si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda.).

Le spese di causa seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore di causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarata tenuta e condanna M.E., per i titoli di cui in motivazione, al pagamento, in favore di ciascuno degli attori, della somma di Euro 16.667, maggiorata di rivalutazione ed interessi come in motivazione specificato, oltre al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 21.848, di cui Euro 960 per compensi della fase di mediazione, Euro 13.430 per compensi della fase giudiziale, Euro 1.381,19 per anticipazioni, oltre IVA, CPA e spese generali, oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP come anticipate e documentate.

Conclusione

Così deciso in Bologna, il 9 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2022.